

ALLEGATO II

Dati da trasmettere alla Commissione mensilmente a partire dal 30 settembre dell'anno del raccolto di cui trattasi

Dati cumulativi per il raccolto di cui trattasi.

Sintesi da trasmettere alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.

Raccolto :

Stato membro dichiarante :

Gruppo di varietà :

Situazione all'ultimo giorno del mese precedente quello della comunicazione.

Mese di cui trattasi :

	Stato membro di produzione idem dichiarante	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :	Stato membro di produzione nome :
1. Quantitativo fornito (in t)				
1.1. Quantitativo totale di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione, al tasso di umidità di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3478/92 ⁽¹⁾				
1.2. Quantitativo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima, fornito alle imprese di prima trasformazione da associazioni di produttori, al tasso di umidità di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3478/92 ⁽¹⁾				
2. Quantitativo effettivo di tabacco greggio, corrispondente alla qualità minima fornita, senza adeguamento del peso in funzione del tasso di umidità (in t)				
3. Stima dei quantitativi ancora da fornire (in t)				
4. Prezzo medio (in kg), al netto di tasse e imposte, effettivamente pagato dalle imprese di prima trasformazione	in moneta nazionale	(²)	(²)	(²)

(¹) Per il raccolto 1993, le forniture nel quadro di dichiarazioni di coltivazione [articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3478/92] vanno assimilate alle forniture contemplate in questo punto.

(²) Per i contratti fra due Stati membri, specificare la valuta nella quale sono stati stipulati.